

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 21 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dalla ricorrente in dipendenza dell'addebito sul proprio conto corrente, da parte dell'intermediario resistente, dell'importo di un assegno bancario non trasferibile tratto su quest'ultimo e pagato – tramite altra banca negoziatrice – a un soggetto diverso dal prenditore. Questi, in sintesi, i fatti per cui è controversia e oggetto del presente procedimento.

Con reclamo del 3 marzo 2010 l'odierna ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente, ha esposto di aver emesso e consegnato a un'impresa beneficiaria, in data 31 gennaio 2009, un assegno con clausola di non trasferibilità per

l'importo di € 1.000,00, e che il medesimo, nonostante tale clausola, è stato girato ad altra impresa che ha provveduto ad incassarlo presso un intermediario terzo. Dopo aver osservato che tale assegno *“non poteva essere girato a chicchessia”* e che l'intermediario a cui è stato presentato per l'incasso *“non doveva accettare detto assegno”*, la cliente si duole del fatto che il resistente su cui l'assegno era tratto e con cui appunto essa intrattiene il rapporto di conto corrente abbia egualmente proceduto ad *“addebitare sul [suo] conto [...] l'importo di € 1.000 in data 27.11.2009”*.

Alla luce di quanto esposto la cliente ha dunque richiesto al resistente *“di rientrare in possesso della “somma e degli interessi nel frattempo maturati”*.

Dal momento che il reclamo è rimasto privo di riscontro, la cliente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Con il ricorso la cliente ha reiterato la richiesta di storno dell'addebito sul conto, e dunque di vederne reintegrata la disponibilità per un importo corrispondente a quello dell'assegno, il quale è stato a suo dire erroneamente pagato, oltre che per un importo pari agli interessi maturati.

L'intermediario ha risposto con controdeduzioni, peraltro tardivamente depositate (ritardo giustificato solo con l'allegazione di *“un increscioso disagio interno”*). Dopo aver evocato, in via preliminare, sia (i) il difetto della propria legittimazione passiva – in ragione del fatto che l'assegno, pur tratto su di essa, è stato tuttavia pagato da altro intermediario – sia (ii) la carenza di un interesse della cliente al ricorso, e ciò in ragione della mancata allegazione e prova dell'esistenza del danno di cui chiede ristoro (non essendo stata data evidenza del se la circostanza del pagamento dell'assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal prenditore abbia implicato, per la cliente, la necessità di eseguire un nuovo pagamento a favore di quest'ultimo), con riferimento al merito della vicenda ha dedotto a giustificazione del comportamento, proprio e prima ancora dell'intermediario negoziatore, la prassi bancaria di considerare, in presenza di assegno non trasferibile, come non apposta la seconda girata sul verso del titolo assegnando così alla firma del giratario che presenta il titolo per l'incasso unicamente il valore di attestazione della *“conoscenza e garanzia del prenditore”*; una supposizione, questa, che nel caso di specie risulterebbe del resto confermata – secondo l'avviso della resistente – *“dalla circostanza che fino ad oggi non è mai pervenuto, da parte del prenditore, alcun disconoscimento della firma di girata né alcuna altra riserva in merito alle modalità di negoziazione del titolo in contestazione”*, e dal fatto che *“neppure la ricorrente [...] ha mai eccepito di aver ricevuto contestazioni di sorta da parte del beneficiario dell'assegno”*.

L'intermediario ha, quindi, concluso chiedendo che l'Arbitro dichiari l'irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva ovvero per difetto di interesse ad agire e, in subordine, che lo respinga in quanto privo di fondamento.

DIRITTO

L'intermediario solleva due eccezioni pregiudiziali. Entrambe sono tuttavia infondate.

Certamente è da respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Gli è, infatti, che la domanda è stata correttamente indirizzata nei confronti del resistente, giacché ciò di cui si duole la ricorrente è che quest'ultimo, avallando il comportamento *contra ius* dell'intermediario negoziatore – che oltretutto nell'operazione di pagamento interviene solo come suo sostituto *ex lege* – non abbia correttamente adempiuto agli obblighi nascenti dalla convenzione di assegno corrente *inter partes*, che appunto permette di addebitare al cliente traente solo gli assegni che siano stati legittimamente pagati, nel rispetto cioè delle disposizioni che governano la circolazione e l'incasso di tale tipologia di titoli.

Ma da respingere, ad avviso del Collegio, è anche l'eccezione concernente una supposta carenza di interesse della ricorrente. Ciò in quanto la domanda formulata da quest'ultima è duplice, essendo intesa ad ottenere, prima ancora che il ristoro di un danno, l'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi che nei rapporti con il cliente regolano appunto il pagamento degli assegni per conto di quest'ultimo. Ebbene rispetto a tale domanda è indubbio che la cliente abbia interesse a una pronuncia nel merito, con la conseguenza allora che la circostanza invocata dall'intermediario - ovvero che nel caso di specie la cliente non ha dato prova del se essa, a causa del pagamento dell'assegno ad un soggetto non legittimato, sia poi stata costretta o meno ad eseguire un nuovo pagamento al prenditore – lungi dall'impedire lo scrutinio della questione rileverà semmai solo come fatto impeditivo della possibilità di accogliere la domanda risarcitoria, ove tale nuovo pagamento sia appunto già avvenuto, per assenza di prova del danno.

Tanto chiarito, venendo all'esame del merito del ricorso, esso deve essere senz'altro accolto in relazione alla prima domanda, ossia quella di accertamento della responsabilità dell'intermediario resistente per inadempimento agli obblighi che nascono dalla convenzione di assegno in ordine al pagamento dei titoli.

A questo proposito non è, infatti, revocabile in dubbio che nel caso di specie la banca negoziatrice – il cui ruolo, nell’ambito del servizio bancario di pagamento degli assegni, è quello di mero sostituto *ex lege* della banca trattaria - abbia palesemente mancato di diligenza nel procedere al pagamento di un effetto, che recava clausola di non trasferibilità, ad un soggetto diverso dal prenditore, il quale si legittimava sulla base di una girata chiaramente *contra legem*, e dunque da considerarsi come non apposta. Ebbene di questo grave *deficit* di diligenza non può allora che rispondere nei confronti del cliente traente (anche) la banca trattaria, appunto a titolo di inadempimento agli obblighi di corretto pagamento che nascono alla convenzione di assegno; e ciò in applicazione oltre che della regola dettata dall’art. 43 della legge assegni, anche, se si vuole, del più generale principio di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.

Né a conclusioni diverse sembra possibile giungere invocando la prassi, cui fa riferimento l’intermediario, di considerare la firma apposta per l’incasso dal giratario, non legittimato alla riscossione dell’assegno attesa la presenza della clausola di non trasferibilità, come mera attestazione per conoscenza e garanzia. In proposito appare, infatti, dirimente il rilievo che la richiamata prassi è di assai dubbia legittimità - anche perché finalizzata ad eludere un preciso divieto di pagare il titolo ad un soggetto diverso dal prenditore - e dunque, come ben sottolineato anche in dottrina, non vale a scriminare il comportamento dell’intermediario che esegue il pagamento a favore di un soggetto che resta un non legittimato.

La circostanza che la ricorrente abbia ragione di dolersi dell’inadempimento del resistente agli obblighi di corretta esecuzione del servizio di pagamento degli assegni, obblighi assunti in base alla convenzione stipulata *inter partes*, non implica tuttavia la possibilità per essa di ottenere il risarcimento dei danni. Sotto questo profilo dunque il ricorso non può essere accolto, appunto perché – come ha segnalato il resistente – la cliente, nell’individuare il pregiudizio con l’addebito sul conto corrente dell’importo dell’assegno illegittimamente pagato, ha omesso di dare qualsiasi tipo d’indicazione su quali siano state in concreto le conseguenze di tale erroneo pagamento, e del se essa sia stata costretta a procedere ad un nuovo pagamento di detto importo nei confronti del prenditore, che era l’unico soggetto legittimato a riscuotere l’assegno. Tale mancanza di allegazione, prima ancora che di prova, implica pertanto che la richiesta formulata dalla cliente deve essere rigettata nel merito; con la precisazione, peraltro, che mentre tale statuizione preclude la riproposizione della domanda qualora tale evento si fosse già effettivamente verificato alla data della presentazione del presente ricorso, essa invece non ha effetto preclusivo della riproposizione della domanda di risarcimento dei danni (in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ragione dell'oramai già accertato inadempimento), qualora la richiesta di un nuovo pagamento da parte del prenditore dell'assegno dovesse in futuro essere rivolta alla ricorrente, costringendola così a dovervi fare effettivamente fronte.

P.Q.M

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario inadempiente agli obblighi su di esso gravanti in relazione al pagamento dell'assegno. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI